

Diniego di permesso di soggiorno connesso a richiesta di protezione internazionale: rientra nella giurisdizione del g.o.

(T.A.R. Lazio, sez. I Ter, sent. 9 settembre 2019 – 10 settembre 2019, n. 10827)

Il provvedimento di diniego di permesso temporaneo per richiedente la protezione internazionale, essendo un titolo di soggiorno strettamente connesso ed accessorio alla richiesta di protezione internazionale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel nostro ordinamento, infatti, le vertenze in materia di protezione internazionale, involgendo diritti fondamentali della persona, sono devolute al G.O., con l'eccezione delle controversie relative ai provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, devolute al G.A. nei casi tipizzati dall'art. 23 del d.lgs. n. 142/2015. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione normativa che regoli la giurisdizione in ordine al caso di specie, il criterio di riparto da seguire è quello della natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere dallo straniero.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7610 del 2019, proposto dal sig. Issa Kaba, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sartor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Questura di Frosinone in data 7/03/2019 e notificato il 2/04/2019 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno quale richiedente asilo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2019 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il provvedimento impugnato ha ad oggetto il diniego del permesso temporaneo per richiedente la protezione internazionale e che si tratta di titolo di soggiorno strettamente connesso ed accessorio alla richiesta di protezione internazionale, anche sotto il profilo della vicenda processuale che si svolge davanti al giudice ordinario che ha la cognizione sul diniego opposto dalla Commissione Territoriale;

Ritenuto che nel nostro ordinamento le vertenze in materia di protezione internazionale, involgendo diritti fondamentali della persona, sono devolute al G.O., con l'eccezione delle controversie relative ai provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, devolute al G.A. nei casi tipizzati dall'art. 23 del d.lgs. n. 142/2015;

che, in assenza di un'espressa previsione normativa che regoli la giurisdizione in ordine alla presente fattispecie, il criterio di riparto da seguire è quello della natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere dallo straniero;

che i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione internazionale (da quella diretta al conseguimento della protezione maggiore fino a quella residuale di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998) rientrano nella giurisdizione del g.o., in quanto la posizione giuridica azionata dall'interessato ha consistenza di diritto soggettivo (così Cds III 3825/2015);

che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, "evidenti ragioni di rispetto del principio di ragionevole durata dei giudizi, di cui all'art. 111 Cost., impedisce di attribuire a giudici appartenenti a plessi giurisdizionali diversi la cognizione di situazioni giuridiche tra loro strettamente connesse, come quelle sulle quali si basa la domanda di asilo o di riconoscimento dello status di rifugiato e quella diretta a ottenere la protezione per ragioni umanitarie" (così Cass. SS.UU. 19393/2009);

che detto principio può, a maggior ragione, trovare applicazione con riguardo al permesso per richiesta di protezione internazionale, trattandosi di permesso temporaneo connesso al procedimento per il quale la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;

che depone per la giurisdizione dell'A.G.O., oltre alla natura vincolata dell'attività esercitata e al carattere meramente dichiarativo dell'atto impugnato, che si limita a prendere atto di un effetto previsto direttamente dalla legge, anche la circostanza che la presenta controversia, non espressamente devoluta al G.A., presenta evidenti e importanti ragioni di connessione con quelle in tema di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Tar Veneto III 375/2018; Tar Marche I 160/2016, negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. III, 26.8.2014 n. 4324; id. 24.3.2014 n. 1398; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 21.7.2015 n. 3845; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30.1.2015 n. 422; TAR Veneto, Sez. III, 22.5.2014 n. 688; TAR Abruzzo, Pescara, 19.5.2014 n. 226; TAR Piemonte, Sez. I, 21.3.2014 n. 493);

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione specificando che, in applicazione dell'istituto della traslatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 cod. proc. amm., la causa può essere riassunta, nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, dinanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originale domanda;

Attesa l'inammissibilità del ricorso, deve revocarsi l'ammissione al gratuito patrocinio concesso con il provvedimento del 25 giugno 2019;

Si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo, declinando la giurisdizione a favore del giudice ordinario, verso cui opera la translatio iudicii nei termini di cui in motivazione.

Revoca l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere